Di seguito il confronto sulla Fatturazione Elettronica tra l’Allegato A– ST\_v1.7.1 del 02/08/2022 e l’Allegato A–ST\_v1.7.1 aggiornato del 30/09/2022.

| **Allegato A–ST\_v1.7.1** | **Allegato A–ST\_v1.7.1AGG** |
| --- | --- |
| **Stato del documento**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Versione** | **Data** | **Lista modifiche** |
| … | … | … |
| 1.7.1 | 01/10/2022 | Variato lo schema XSD della fattura ordinaria per l’introduzione di un nuovo tipo documento TD28 per comunicare operazioni di acquisto di beni da San Marino per le quali sono state ricevute fatture cartacee conindicazione dell’IVAModificato il criterio di controllo per l’errore 00471 per i tipi documento TD01, TD02, TD03, TD06, TD24, TD25 e TD28 (fattura ordinaria) e TD07 (fattura semplificata)Modificato il criterio di controllo per l’errore 00472 per i tipi documento TD27Aggiornata la descrizione della natura N7Introdotte nuove codifiche per il blocco AltriDatiGestionali per riportare n fattura l’informazione circa l’avvenuta regolarizzazione dell’imposta a debito con versamento tramite modello di versamento F24 e per riportare in fattura il riferimento al corretto periodo di imposta dell’operazione nel caso di operazioni di estrazione beni da deposito IVAIntrodotto nuovo controllo sulla fattura con codice 00476Aggiornata la descrizione dei codici di errore 00401, 00430, 00473, 00475*[assente]* |

 | **Stato del documento**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Versione** | **Data** | **Lista modifiche** |
| … | … | … |
| 1.7.1 | 01/10/2022 | Variato lo schema XSD della fattura ordinaria per l’introduzione di un nuovo tipo documento TD28 per comunicare operazioni di acquisto di beni da San Marino per le quali sono state ricevute fatture cartacee conindicazione dell’IVAModificato il criterio di controllo per l’errore 00471 per i tipi documento TD01, TD02, TD03, TD06, TD24, TD25 e TD28 (fattura ordinaria) e TD07 (fattura semplificata)Modificato il criterio di controllo per l’errore 00472 per i tipi documento TD27Aggiornata la descrizione della natura N7Introdotte nuove codifiche per il blocco AltriDatiGestionali per riportare n fattura l’informazione circa l’avvenuta regolarizzazione dell’imposta a debito con versamento tramite modello di versamento F24 e per riportare in fattura il riferimento al corretto periodo di imposta dell’operazione nel caso di operazioni di estrazione beni da deposito IVAIntrodotto nuovo controllo sulla fattura con codice 00476Aggiornata la descrizione dei codici di errore 00401, 00430, 00473, 00475Correzione refusi Cap. 3 |

 |
| **3. OPERAZIONI VERSO E DA SOGGETTI NON STABILITI IN ITALIA – REGOLE DI PROCESSO**…**3.2.1 INTEGRAZIONE/AUTOFATTURA PER ACQUISTO SERVIZI DALL'ESTERO - TD17**Descrizione dell’operazione: il cedente/prestatore (C/P) non residente e privo di stabile organizzazione nel territorio dello Stato (anche residente nella Repubblica di San Marino o nello Stato della Città del Vaticano) emette una fattura per prestazioni di servizi al cessionario/committente (C/C) residente o stabilito nel territorio nazionale indicando l’imponibile ma non la relativa imposta in quanto l’operazione, vista dal lato dell’emittente, è non soggetta ed è imponibile in Italia e l’imposta è assolta dal committente residente o stabilito in Italia*[assente]*.Se il C/P non ha emesso fattura elettronica attraverso il SdI il C/Cresidente deve, ai fini della comunicazione dei dati dell’operazione, predisporre un *[assente]* documento con tipologia TD17, ad integrazione della fattura ricevuta dal soggetto passivo UE, inviandolo al SDI *[assente]*.Il TD17 deve essere usato anche per comunicare i dati relativi aprestazioni di servizi (non rilevanti ai fini IVA in Italia) effettuate da un soggetto non stabilito ricevute da un soggetto passivo italiano.Per le operazioni effettuate fino al 30 giugno 2022, alternativamente alla trasmissione del TD17 via SDI, il C/C può integrare manualmente la fattura o emettere un’autofattura cartacea o elettronica extra SDI ed è obbligato a comunicare i dati dell’operazione ricevuta dal fornitore estero, integrati con quelli dell’imposta, tramite la vecchia modalità di comunicazione dell’esterometro. | **3. OPERAZIONI VERSO E DA SOGGETTI NON STABILITI IN ITALIA – REGOLE DI PROCESSO**…**3.2.1 INTEGRAZIONE/AUTOFATTURA PER ACQUISTO SERVIZI DALL'ESTERO - TD17**Descrizione dell’operazione: il cedente/prestatore (C/P) non residente e privo di stabile organizzazione nel territorio dello Stato (anche residente nella Repubblica di San Marino o nello Stato della Città del Vaticano) emette una fattura per prestazioni di servizi al cessionario/committente (C/C) residente o stabilito nel territorio nazionale indicando l’imponibile ma non la relativa imposta in quanto l’operazione, vista dal lato dell’emittente, è non soggetta ed è imponibile in Italia e l’imposta è assolta dal committente residente o stabilito in Italia9.Il C/C, ai sensi dell’articolo 17, secondo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, deve integrare il documento ricevuto (nel caso di servizi intra-UE) o emettere un’autofattura (nel caso di servizi extra-UE) per indicare l’imposta dovuta che dovrà poi confluire nella propria liquidazione.Al fine di adempiere agli obblighi comunicativi di cui all’ articolo 1, comma 3-bis, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, per le operazioni effettuate a partire dal 1° luglio 2022 il C/C deve predisporre un altro documento con tipologia TD17, ad integrazione della fattura ricevuta dal soggetto passivo UE, ed inviarlo tramite SDI con tipo documento TD17 che sarà recapitatoal solo soggetto emittente (dato che è quest'ultimo ad essere tenuto ad integrare la fattura con l'IVA). La trasmissione di un tipo documento TD17 consente anche di adempiere all’obbligo d’integrazione ai sensi dell’articolo 17, secondo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.Il TD17 deve essere usato anche per comunicare i dati relativi aprestazioni di servizi (non rilevanti ai fini IVA in Italia) effettuate da un soggetto non stabilito ricevute da un soggetto passivo italiano.Per le operazioni effettuate fino al 30 giugno 2022, alternativamente alla trasmissione del TD17 via SDI, il C/C può integrare manualmente la fattura o emettere un’autofattura cartacea o elettronica extra SDI ed è obbligato a comunicare i dati dell’operazione ricevuta dal fornitore estero, integrati con quelli dell’imposta, tramite la vecchia modalità di comunicazione dell’esterometro.9 Ai sensi dell’art. 17, quarto comma, del d.P.R. n. 633/72 il reverse charge non trova applicazione (e il TD17 non deve essere utilizzato) qualora la prestazione di servizi territorialmente rilevante sia stata effettuata dal soggetto non residente per il tramite di una stabile organizzazione nel territorio dello Stato. |
| **3.2.2 INTEGRAZIONE PER ACQUISTO DI BENI INTRACOMUNITARI - TD18**Descrizione dell’operazione: il C/P residente in altro paese UE emette una fattura per la vendita di beni al C/C residente o stabilito nel territorio nazionale indicando l’imponibile ma non la relativa imposta in quanto l’operazione vista dal lato dell’emittente, è non imponibile nel Paese di residenza del cedente, mentre è imponibile in Italia e l’imposta è assolta dal cessionario.Se il C/P non ha emesso fattura elettronica attraverso il SdI il C/C deve ai fini della comunicazione dei dati dell’operazione, predisporre un *[assente]* documento con tipologia TD18, ad integrazione della fattura ricevuta dal soggetto passivo UE, inviandolo al SDI *[assente]*. Il codice TD18 deve essere utilizzato anche per gli acquisti intracomunitari con introduzione dei beni in un deposito IVA.Per le operazioni effettuate fino al 30 giugno 2022, alternativamente alla trasmissione del TD18 via SDI, il C/C può integrare manualmente la fattura ed è obbligato a comunicare i dati della fattura ricevuta dal fornitore estero, integrata con i dati dell’imposta, tramite la vecchia modalità di comunicazione dell’esterometro.… | **3.2.2 INTEGRAZIONE PER ACQUISTO DI BENI INTRACOMUNITARI - TD18**Descrizione dell’operazione: il C/P residente in altro paese UE emette una fattura per la vendita di beni al C/C residente o stabilito nel territorio nazionale indicando l’imponibile ma non la relativa imposta in quanto l’operazione vista dal lato dell’emittente, è non imponibile nel Paese di residenza del cedente, mentre è imponibile in Italia e l’imposta è assolta dal cessionario.Al fine di adempiere agli obblighi comunicativi di cui all’articolo 1, comma 3-bis, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, per le operazioni effettuate a partire dal 1° luglio 2022 il C/C deve predisporre un altro documento *[assente]*, ad integrazione della fattura ricevuta dal soggetto passivo UE ed inviarlo tramite SDI con tipo documento TD18 che verrà recapitato solo al soggetto emittente (dato che è quest'ultimo ad essere tenuto ad integrare l'IVA in fattura). La trasmissione di un tipo documento TD18 consente anche di adempiere all’obbligo d’integrazione ai sensi dell’articolo 46 del d.l. n. 331 del 1993.Il codice TD18 deve essere utilizzato anche per gli acquisti intracomunitari con introduzione dei beni in un deposito IVA.Per le operazioni effettuate fino al 30 giugno 2022, alternativamente alla trasmissione del TD18 via SDI, il C/C può integrare manualmente la fattura ed è obbligato a comunicare i dati della fattura ricevuta dal fornitore estero, integrata con i dati dell’imposta, tramite la vecchia modalità di comunicazione dell’esterometro.… |
| **3.2.3 INTEGRAZIONE/AUTOFATTURA PER ACQUISTO DI BENI EX ART. 17 C.2 D.P.R. 633/72 - TD19**Descrizione dell’operazione: il C/P non residente e privo di stabileorganizzazione nel territorio dello Stato emette una fattura per la vendita di beni già presenti in Italia (non sono quindi importazioni o acquisti intracomunitari) al C/C residente o stabilito nel territorio nazionale, indicando l’imponibile ma non la relativa imposta in quanto l’operazione vista dal lato dell’emittente, è non soggetta, imponibile in Italia e l’imposta è assolta dal cessionario10.Nel caso di integrazione di una fattura emessa da un C/P UE, il C/C può11 predisporre un *[assente]* documento con tipologia TD19, contenente sia i dati necessari per l’integrazione sia gli estremi della fattura ricevuta dal fornitore estero, inviandolo allo SDI.*[assente]* Il tipo documento TD19 si utilizza anche nel caso di emissione di un’autofattura *[assente]* ai sensi dell’articolo 17, secondo comma del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, per acquisto di beni presenti in Italia venduti da C/P extra UE e per acquisto di beni provenienti dallo Stato della Città del Vaticano o dalla Repubblica di San Marino. In quest’ultimo caso (beni provenienti da San Marino) il TD19 deve essere inviato per integrare la fattura anche in caso in cui questa sia stata emessa dal fornitore sanmarinese in formato elettronico (cfr. Circolare n. 26 del 13/07/22)11 L’integrazione potrebbe anche essere effettuata in via analogica. | **3.2.3 INTEGRAZIONE/AUTOFATTURA PER ACQUISTO DI BENI EX ART. 17 C.2 D.P.R. 633/72 - TD19**Descrizione dell’operazione: il C/P non residente e privo di stabileorganizzazione nel territorio dello Stato emette una fattura per la vendita di beni già presenti in Italia (non sono quindi importazioni o acquisti intracomunitari) al C/C residente o stabilito nel territorio nazionale, indicando l’imponibile ma non la relativa imposta in quanto l’operazione vista dal lato dell’emittente, è non soggetta, imponibile in Italia e l’imposta è assolta dal cessionario11.Il C/C, ai sensi dell’articolo 17, secondo comma del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, deve integrare il documento ricevuto (nel caso di C/P intra- UE) o emettere un’autofattura (nel caso di C/P extra-UE) per indicare l’imposta dovuta che dovrà poi confluire nella propria liquidazione.Al fine di adempiere agli obblighi comunicativi di cui all’articolo 1, comma 3-bis, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, per le operazioni effettuate a partire dal 1° luglio 2022 il C/C deve predisporre un altro documento *[assente]*, contenente sia i dati necessari per l’integrazione sia gli estremi della fattura ricevuta dal fornitore estero ed inviarlo tramite SDI con tipo documento TD19 che verrà recapitata solo al soggetto emittente. La trasmissione di un tipo documento TD19 consente anche di adempiere all’obbligo d’integrazione ai sensi dell’articolo 17, secondo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633. La trasmissione allo SDI di un tipo documento TD19 potrà essereeffettuata dal C/C anche nel caso di emissione di un’autofattura peracquisto di beni provenienti dallo Stato della Città del Vaticano ai sensi dell’articolo 17, secondo comma del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633. Il TD19 deve essere invece obbligatoriamente utilizzato nel caso di acquisto di beni provenienti dalla Repubblica di San Marino ai sensi dell’articolo 17, secondo comma del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 al fine di integrare la fattura emessa dal fornitore sanmarinese in formato elettronico (cfr. Circolare n. 26 del 13/07/22).*[assente]* |
| Il codice TD19 deve essere utilizzato anche:• in caso di integrazione/autofattura ex articolo 17 c.2 d.P.R.633/72 per acquisti da soggetti non stabiliti, di beni già presenti inItalia con introduzione in un deposito IVA (articolo 50-bis, comma4, lettera c));• per acquisti da soggetti non stabiliti di beni (o di servizi su beni)che si trovano all’interno di un deposito IVA utilizzando la naturaN3.6;• per comunicare i dati relativi all’acquisto, da un soggetto non stabilito, di beni situati all’estero (non rilevante ai fini IVA in Italia) effettuato da un soggetto passivo italiano | Il codice TD19 deve essere utilizzato anche:• in caso di integrazione/autofattura ex articolo 17 c.2 d.P.R.633/72 per acquisti da soggetti non residenti, di beni già presenti inItalia con introduzione in un deposito IVA (articolo 50-bis, comma4, lettera c));• per acquisti da soggetti non stabiliti di beni (o di servizi su beni)che si trovano all’interno di un deposito IVA utilizzando la naturaN3.6;• per comunicare i dati relativi all’acquisto, da un soggetto non stabilito, di beni situati all’estero (non rilevante ai fini IVA in Italia) effettuato da un soggetto passivo italiano |
| Per le operazioni effettuate fino al 30 giugno 2022, alternativamente alla trasmissione del TD19 via SDI, il C/C può integrare manualmente la fattura (cartacea o elettronica extra SDI) o emettere un’autofattura cartacea o elettronica extra SDI ed è obbligato a comunicare i dati dell’operazione ricevuta dal fornitore estero, integrati con quelli dell’imposta, tramite la vecchia modalità di comunicazione dell’esterometro. A partire dal 1° luglio 2022 la comunicazione ai fini dell’esterometro, nel caso in cui non sia stata ricevuta una fattura elettronica via SDI, deve essere effettuata via SDI inviando il TD19. | Per le operazioni effettuate fino al 30 giugno 2022, alternativamente alla trasmissione del TD19 via SDI, il C/C può integrare manualmente la fattura (cartacea o elettronica extra SDI) o emettere un’autofattura cartacea o elettronica extra SDI ed è obbligato a comunicare i dati dell’operazione ricevuta dal fornitore estero, integrati con quelli dell’imposta, tramite la vecchia modalità di comunicazione dell’esterometro. *[assente]* |
| **3.2.3.1 Compilazione del documento XML TD19**…• Per ogni operazione: compilare la sezione <DettaglioLinee> con i dati caratteristici di ogni operazione rispettando l’obbligatorietà dei campi pena lo scarto: indicazione di imponibile presente nella fattura inviata dal C/P e della relativa imposta calcolata dal C/C o della Natura nel caso non si tratti di un’operazione imponibile (ad esempio per i non imponibili con uso del Plafond occorre indicare N3.5, nel caso di acquisti da soggetti non stabiliti di beni già presenti in Italia con introduzione in un deposito IVA (articolo 50-bis, comma 4, lettera c)) oppure per acquisti da soggettinon stabiliti di beni (o di servizi su beni) che si trovano all’interno di un deposito IVA occorre indicare la Natura N3.6, nel caso di acquisto di beni non rilevante ai fini IVA in Italia occorre indicare la Natura N2.2… | **3.2.3.1 Compilazione del documento XML TD19**…• Per ogni operazione: compilare la sezione <DettaglioLinee> con i dati caratteristici di ogni operazione rispettando l’obbligatorietà dei campi pena lo scarto: indicazione di imponibile presente nella fattura inviata dal C/P e della relativa imposta calcolata dal C/C o della Natura nel caso non si tratti di un’operazione imponibile (ad esempio per i non imponibili con uso del Plafond occorre indicare N3.5, nel caso di acquisti da soggetti non residenti di beni già presenti in Italia con introduzione in un deposito IVA (articolo 50-bis, comma 4, lettera c)) oppure per acquisti da soggettinon residenti di beni (o di servizi su beni) che si trovano all’interno di un deposito IVA occorre indicare la Natura N3.6, nel caso di acquisto di beni non rilevante ai fini IVA in Italia occorre indicare la Natura N2.2… |
| **3.2.4 ACQUISTI DA SAN MARINO CON IVA (FATTURA CARTACEA) – TD28**Descrizione dell’operazione: il soggetto passivo IVA residente o stabilito in Italia che riceve una fattura cartacea13 con addebito dell’imposta da soggetto residente nella Repubblica di San Marino, deve emette una fattura, inviandola al sistema SDI, con tipo documento TD28 al fine di assolvere all’obbligo di comunicazione dati relativi alle operazioni di cessione di beni o prestazioni di servizi ricevute da operatori esteri, ai sensi dell’articolo 1, comma 3-bis, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127. In presenza di una fattura cartacea emessa da un fornitore di SanMarino con addebito dell’imposta va utilizzato il documento TD28 e non il TD17 o TD19 che, invece, deve essere adoperato per l’assolvimento dell’imposta ai sensi dell’articolo 17, secondo comma del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, nel caso in cui la fattura ricevuta dall’operatore sammarinese (elettronica o cartacea) sia senza addebito dell’imposta. | **3.2.4 ACQUISTI DA SAN MARINO CON IVA (FATTURA CARTACEA) – TD28**Descrizione dell’operazione: il soggetto passivo IVA residente o stabilito in Italia che riceve una fattura cartacea13 con addebito dell’imposta da soggetto residente nella Repubblica di San Marino, deve predisporre un documento con Tipo Documento TD28 e inviarlo tramite SdI per rispettare l’obbligo di comunicazione di cui all’articolo 1, comma 3-bis, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127. In presenza di una fattura cartacea emessa da un fornitore di San Marino con addebito dell’imposta va utilizzato il documento TD28 e non il *[assente]* TD19 che, invece, deve essere adoperato per l’assolvimento dell’imposta ai sensi dell’articolo 17, secondo comma del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, nel caso in cui la fattura ricevuta dall’operatore sammarinese (elettronica o cartacea) sia senza addebito dell’imposta. |
| **3.2.4.1 Compilazione del documento XML TD28**• <CedentePrestatore>: dati del C/P residente nella Repubblica di San Marino emittente la fattura cartacea con addebito dell’imposta.• <CessionarioCommittente>: dati del C/C *[assente]*• <Data> della sezione “Dati Generali”: la data di effettuazionedell’operazione indicata nella fattura cartacea emessa dal C/Psammarinese.• Indicazione di imponibile e imposta o della Natura nel caso di non imponibilità, come indicato nella fattura cartacea ricevuta.• Campo 2.1.1.4 <Numero>: deve essere riportato la numerazioneprogressiva indicata nella fattura cartacea ricevuta ed emessa dalfornitore sammarinese*[assente]*[vedi sopra] | 3.2.4.1 Compilazione del documento XML TD28• <CedentePrestatore>: dati del C/P residente nella Repubblica di San Marino emittente la fattura cartacea con addebito dell’imposta.• <CessionarioCommittente>: dati del C/C italiano.• <Data> della sezione “Dati Generali”: la data di effettuazionedell’operazione indicata nella fattura cartacea emessa dal C/Psammarinese.[vedi sotto]• <Numero>: consigliabile adoperare una numerazione progressivascelta dal mittente (ad esempio il protocollo del registro acquisti).• <DatiFattureCollegate>: numero e data della fattura cartacea originale emessa dal fornitore sammarinese.• Indicazione di imponibile e imposta *[assente]*, come indicato nella fattura cartacea ricevuta. |